**DETERMINAZIONE NR. 288 DEL 08/09/2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DOTT.SSA BARBARA BRESCIANI**

**PREMESSO CHE** il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 18.12.2019 n. 65 ha approvato l’integrazione della programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 poi modificata con successiva deliberazione n. 16 del 17/07/2020, nella quale era prevista, tra le altre, l’indizione di un concorso pubblico per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico Ingegnere;

**DATO ATTO** che con provvedimento n. 267 del 06/08/2020 è stata avviata la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di Funzionario Ingegnere Cat. D;

**VISTO** Il bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente, di cui era stata richiesta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi con prot. nr. 2841 del 14/08/2020;

**DATO ATTO** che il bando risulta ad oggi in pubblicazione solo sul sito istituzionale e sull’albo pretorio dell’ente e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è ancora avvenuta;

**CONSIDERATO CHE** la data di presentazione delle domande era prevista con scadenza al 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

**CONSIDERATO ALTRESI’ CHE** all’art. 2 del bando **“**MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**”** era espressamente specificato che non sarebbero state accolte le domande inviate prima della pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** alla data odierna non sono comunque pervenute istanze di partecipazione;

**RILEVATO** che non si è ancora provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice ed all’espletamento delle prove concorsuali;

**VISTO** quanto emerso dalla graduatoria provvisoria di merito pubblicata dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e relativa al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di nr. 3 posti di “Istruttore Tecnico” Cat. C Pos. Ec. C1 nella quale si ravvisa la presenza del signor F.M. attualmente in servizio presso ASP in qualità di Funzionario addetto al servizio Patrimonio assunto tempo determinato in categoria D tramite agenzia di somministrazione lavoro, il quale, quindi, permarrà nel servizio presso questa ASP solo fino alla data del 15 Novembre corrente anno;

**DATO CHE** si ravvisa la necessità di procedere alla copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto anche al fine di garantire continuità al servizio di Patrimonio e Sicurezza dell’Ente;

**VISTO** quanto previsto all’art. **3 comma 8** “*Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione*” della legge 56/2019 “Legge Concretezza”, che testualmente recita: “*Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”* ;

**RITENUTO** dunque di dover procedere alla revoca in via di autotutela dell’Avviso di mobilità per un posto di Funzionario Tecnico prot. n. 2840 del 14.08.2020 tenuto conto della necessità di dover garantire in tempi brevi la copertura del posto medesimo;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione (cfr. ex multis, Cons.Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n. 363);

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n. 15.02.2016 n. 51) in quanto “La revoca del Provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso discrezionalità inerente la verifica e (o sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dellart.21 quinquies, L 7 agosto 1990n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza ".. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "… ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente... " (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

**CONSIDERATO** che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinques della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l’adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

**RICHIAMATO** il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990” ( Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016). Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del bando di concorso prot. nr. 2840 del 14.08.2020 indetto con determina nr. 267 del 06.08.2020;

Tutto ciò premesso;

**DETERMINA**

1. **DI PROCEDERE**, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art.21- quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., del pubblico di mobilità prot. n. 2840 del 14.08.2020 indetto con determina n. 267 del 06.08.2020 per la copertura di un posto di Funzionario Ingegnere a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. D dell'ordinamento professionale);

1. **DI PROCEDERE** alla richiesta di annullare la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi” dell’Avviso di Mobilità, inviato in data 14.08.2020 con raccomandata nr. 14916077307-2 prot. in uscita 2841/2020;
2. **DI RENDERE NOTO** quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet dell’ASP del Forlivese, nonché all’albo pretorio on line, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
3. **DI DARE ATTO** che alla data di adozione del presente provvedimento non è stata presentata nessuna istanza di partecipazione alla domanda;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”;
5. **DI DARE ATTO** che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorno ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ASP.

In Predappio, il 08.09.2020

**Azienda Servizi alla Persona del Forlivese**

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane, Affari Generali

Organizzazione e Pianificazione

Dott.ssa Barbara Bresciani